



Città di Cuneo

Settore Patrimonio

**CONVENZIONE
TRASPORTI FUNEBRI
2025-2030**



Sommario

ART. 1	OGGETTO DELLA CONVENZIONE	3
ART. 2	SERVIZI TIPO	3
ART. 3	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPRESA CONVENZIONATA.....	4
ART. 4	CARATTERISTICHE CASSE/COFANO	5
ART. 5	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	6
ART. 6	TURNI DI REPERIBILITÀ	7
ART. 7	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 8	IMPEGNI DELL'IMPRESA CONVENZIONATA PER IL "SERVIZIO TIPO"	8
ART. 9	RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 10	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	8
ART. 11	VIGILANZA E CONTROLLI	9
ART. 12	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 13	MODIFICHE CONTRATTUALI	10
ART. 14	TARIFFE	10
ART. 15	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ART. 16	CESSIONE DELLA CONVENZIONE	11
ART. 17	RECESSO DALLA CONVENZIONE	12
ART. 18	CONTROVERSIE.....	12
ART. 19	CAUZIONE.....	12
ART. 20	DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART. 21	SPESE RIGUARDANTI IL CONTRATTO.....	12
ART. 22	ALLEGATI.....	12

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le Imprese di Onoranze Funebri con sede operativa nel Comune di Cuneo, firmatarie della presente convenzione, si impegnano ad effettuare nel territorio comunale, a rotazione per ordine alfabetico della loro ragione sociale e per il periodo compreso dalla data di sottoscrizione della presente a tutto il 31 dicembre 2030, i seguenti servizi a mezzo di auto funebri:

- 1) il trasporto in qualsiasi Cimitero comunale dei cadaveri degli adulti e dei bambini, residenti in Cuneo, di cui al successivo art. 3;
- 2) la rimozione e il trasporto di salme, parti di esse o resti dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, previa autorizzazione della competente pubblica Autorità;
- 3) il trasporto dei prodotti abortivi in qualsiasi Cimitero Comunale.

Si impegnano inoltre ad assicurare ai cittadini i “servizi tipo” come da successivo articolo 2.

Ai fini della presente convenzione l'attività funebre comprende e assicura le prestazioni indicate dagli art.5 comma 1 e art.8 comma 1 della Legge Regionale n.15 del 03.08.2011.

A partire dal 1° gennaio 2025, le imprese che intenderanno sottoscrivere la presente convenzione, potranno manifestare il loro interesse entro il mese di novembre di ciascun anno di validità della stessa, con sottoscrizione, decorrenza operativa e contestuale partecipazione ai turni di reperibilità stabiliti dall'articolo 6, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 2 SERVIZI TIPO

I “servizi-tipo” di cui al vigente Regolamento Comunale per il Servizio dei Trasporti Funebri, comprendono le seguenti prestazioni:

A) FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del defunto;
- allestimento camera ardente completa di tappeto, cavalletti reggi bara/catafalco e due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;

B) FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- imbottitura completa;
- preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del defunto;

- allestimento camera ardente completa di tappeto, cavalletti reggi bara / catafalco e due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie.

C) FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE

- cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o simile, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici;
- cassa interna in zinco idonea per tumulazione;
- imbottitura completa;
- preparazione, vestizione (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento del defunto;
- chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco;
- allestimento camera ardente completa di tappeto, cavalletti reggi bara / catafalco e due candelabri;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;

Sono esclusi dall'importo previsto per i suddetti "servizi-tipo":

- a. la stampa e le affissioni dei manifesti di annuncio del decesso;
- b. il trasporto e l'accompagnamento dei cadaveri;
- c. la fornitura dei fiori;
- d. le ornamentazioni delle sepolture;
- e. tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di campi, loculi e cellette e le tariffe di cremazione.

I corrispettivi relativi al funerale tipo di cui al presente articolo verranno riscossi direttamente dalle imprese; gli importi delle tariffe corrispondenti a tali servizi verranno annualmente sottoposti a revisione (a decorrere dal secondo anno di convenzione). Le imprese convenzionate si impegnano ad esporre la tabella aggiornata delle tariffe relative ai servizi di cui al presente articolo.

Resta peraltro inteso che tutte le spese per le prestazioni non comprese nel "servizio-tipo" e che l'Impresa di Onoranze Funebri effettuerà in seguito a preciso mandato dei familiari del defunto, saranno documentate con le relative fatture, ricevute o pezze giustificative.

**ART. 3 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E
DELL'IMPRESA CONVENZIONATA**

Funerali per persone in condizione di accertata indigenza o appartenente a famiglia bisognosa

- A proprie spese l'Amministrazione Comunale garantisce agli adulti e bambini, residenti in Cuneo, in condizioni di accertata indigenza al momento del decesso nel territorio del Comune di Cuneo, o appartenenti a famiglia bisognosa, il funerale tipo di cui all'art. 2-A) e 2-B) della presente convenzione, al quale oltre alle prestazioni previste, verranno aggiunti da parte dell'Impresa un mazzo di garofani o fiori simili (in caso sia svolta la funzione religiosa/civile). e il trasporto del cadavere;

Funerali a completo carico del Comune di Cuneo in completa e accertata assenza di eredi/parenti

A proprie spese l'Amministrazione Comunale garantisce, agli adulti e bambini al momento del decesso, nel territorio del Comune di Cuneo, in completa e accertata assenza di eredi/parenti e/o soggetti disposti a farsi carico delle spese di sepoltura il funerale tipo:

- art. 2-A), della presente convenzione, se il soggetto deceduto non ha manifestato in vita alcuna volontà accertabile o non sia già titolare di loculo / celletta in concessione o in edicola, o al quale oltre alle prestazioni previste, verranno aggiunti da parte dell'Impresa un mazzo di garofani o fiori simili (in caso sia svolta la funzione religiosa/civile) e il trasporto del cadavere;
- art. 2-B), della presente convenzione, se è accertato al momento del decesso che il soggetto deceduto ha manifestato in vita la volontà di scelta della cremazione; qualora non abbia indicato la destinazione delle ceneri, essa verrà disposta discrezionalmente dal Comune di Cuneo; verranno aggiunti da parte dell'Impresa un mazzo di garofani o fiori simili (in caso sia svolta la funzione religiosa/civile) e il trasporto del cadavere;
- art. 2-C), della presente convenzione, se è accertato al momento del decesso che il soggetto deceduto sia già titolare di loculo in concessione o in edicola entrambi ubicati nel Comune di Cuneo; verranno aggiunti da parte dell'Impresa un mazzo di garofani o fiori simili (in caso sia svolta la funzione religiosa/civile) e il trasporto del cadavere;

- Rimozione e trasporto salme, parti di esse o resti

Per la rimozione e il trasporto di salme, parti di cadaveri o resti ossei dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, al deposito di osservazione o all'obitorio, disposti dalla Pubblica Autorità (recuperi salme), il Comune di Cuneo interverrà con due necrofori e la necessaria attrezzatura (cassone per recupero salme, sacco monouso con maniglie in materiale impermeabile per recupero salme, tavola spinale con sistema di imbragatura); l'Impresa convenzionata provvederà a garantire il personale necessario alla circostanza, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, con una aliquota minima di due persone e con idonea auto funebre. Adeguata formazione e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) del personale dipendente dell'impresa convenzionata che interverrà nelle operazioni, sono a carico della impresa stessa.

In casi particolari, in cui il personale comunale e dell'impresa convenzionata non sarà in grado di provvedere alla rimozione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, potrà essere richiesto in supporto l'intervento di altro servizio competente (es. comando Vigili del Fuoco) chiamato direttamente dal reperibile del Comune di Cuneo.

Il servizio verrà svolto dall'Impresa di turno.

ART. 4 CARATTERISTICHE CASSE/COFANO

Le casse/cofano da utilizzare per i "servizi tipo", di cui al precedente art. 2, devono corrispondere alle caratteristiche indicate; inoltre, prima della stipula della convenzione, a riguardo l'impresa di onoranze funebri deve presentare la seguente documentazione:

- 1) documentazione fotografica, del modello di cassa/cofano che intende utilizzare per i "servizi tipo", composta da

- a. n.1 fotografia formato cm 20x27 d'insieme del cofano chiuso;
 - b. n.1 fotografia formato cm 20x27 particolare superfici esterne cofano;
 - c. n.1 fotografia formato cm 20x27 particolare maniglie;
 - d. n.1 fotografia formato cm 20x27 particolare simbolo religioso metallico e targhetta per dati anagrafici;
 - e. n.1 fotografia formato cm 20x27 d'insieme cofano aperto con imbottitura completa;
- 2) descrizione/scheda tecnica che prenda in considerazione la cassa/cofano (breve descrizione, essenza lignea, finiture, colore, ecc.), le maniglie, il simbolo religioso metallico e targhetta per dati anagrafici, l'imbottitura e della cassa interna in zinco per le tumulazioni
 - 3) eventuali schede tecniche dei produttori dei vari elementi di cui sopra.

La documentazione di cui sopra dovrà riportare su ogni singolo elemento l'indicazione dell'impresa di onoranze funebri e la dicitura "DOCUMENTAZIONE MODELLO CASSA/COFANO PER SERVIZI TIPO CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CUNEO 2025-2030 – descrizione di cui al precedente elenco".

Qualora l'impresa di onoranze funebri intenda utilizzare casse/cofani diversi fra loro a seconda del "servizio tipo" prestato, dovrà presentare la documentazione di cui al precedente elenco per ogni modello; per le sole eventuali possibili varietà di colori per quanto riguarda le finiture esterne della cassa/cofano e dei colori dell'imbottitura, basta la descrizione con la menzione delle varie possibilità nell'allegato di cui al precedente punto "2 - descrizione/scheda tecnica".

La documentazione di cui sopra dovrà essere valutata e accettata dai competenti uffici comunali pena l'esclusione dalla convenzione.

Qualora, durante il corso della convenzione, per ragioni commerciali e di produzione e/o di variazione delle leggi e norme in materia, dovessero essere variate le caratteristiche delle bare/cofani e accessori approvati per l'utilizzo nei "servizi tipo", l'impresa di onoranze funebri è tenuta ad aggiornare la documentazione.

ART. 5 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento del servizio e fornire, a propria cura e spesa, al medesimo, decorose divise.

Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso, il tutto nel rispetto delle norme e Leggi nazionali in materia e della Legge Regionale 3 agosto 2011 n.15; di ciò si rende, comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna Impresa convenzionata.

Le Imprese dovranno, dietro semplice invito dell'Amministrazione, allontanare quel personale che per ripetute mancanze fosse considerato inidoneo al servizio.

L'Impresa Concessionaria è tenuta ad osservare per tutto il personale, con onere a suo totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e C.C.N.L. e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, facendo salva, ad ogni effetto, l'Amministrazione Comunale.

In particolare, la Ditta convenzionata è tenuta a provvedere per l'assicurazione, a sua cura e spese, del già menzionato personale contro gli infortuni sul lavoro e ad iscriverlo presso gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali a sensi di legge.

L'impresa convenzionata è obbligata a fornire al Comune di Cuneo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una

dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'impresa convenzionata è obbligata ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili al servizio in oggetto.

L'impresa convenzionata dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito: https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/seg_generale/personale/codici_disciplinari/CodCompComCn_002.pdf e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6 TURNI DI REPERIBILITÀ

Le Imprese firmatarie della presente convenzione verranno chiamate ad effettuare a rotazione settimanale, per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i servizi previsti dalla presente convenzione.

Le stesse dovranno garantire una reperibilità 24 ore su 24, fornendo un recapito telefonico a cui far riferimento per le chiamate sia di notte che di giorno e comunicando tempestivamente eventuali variazioni di tale numero.

Le imprese dovranno garantire l'intervento relativo alla rimozione e il trasporto di salme, parti di cadaveri o resti entro 45 minuti dalla chiamata del tecnico reperibile del Comune di Cuneo.

In caso di mancato rispetto del tempo di intervento di 45 minuti dalla chiamata, da parte della ditta in turno, il personale comunale si riserva il diritto di chiamare l'impresa convenzionata del turno successivo.

La mancata prestazione della prima impresa costituisce una motivazione per l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 12 della presente convenzione.

L'intervento di un'impresa non reperibile, sia essa chiamata dal tecnico reperibile sopra indicato o da altri, ad eccezione del caso in cui l'impresa di turno non risponda alla chiamata stessa, costituisce motivazione per l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 12 della presente convenzione.

È consentito il ricorso alla sostituzione del turno di reperibilità con altra impresa convenzionata, purché ne venga data immediatamente notizia al servizio funebri comunale. Il servizio funebri si riserva di negare il ricorso alla sostituzione qualora le motivazioni non vengano ritenute sufficienti.

Copia del calendario dei turni delle singole Imprese verrà trasmesso dall'Ufficio Funebri agli Uffici Comunali interessati e a tutte le imprese convenzionate.

ART. 7 ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa deve eseguire i servizi previsti in convenzione con la massima puntualità e diligenza, osservando, oltre i Regolamenti di cui all'art.1 della presente convenzione, ogni altra disposizione che venisse impartita da questa Civica Amministrazione.

L'Impresa dovrà avere la disponibilità di almeno un'auto funebre in uso esclusivo.

L'Impresa dovrà accertarsi che le auto funebri, il vestiario del personale ed i mezzi impiegati nel servizio, siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza.

Essa dovrà attenersi scrupolosamente, per le parti che trovano o possono trovare applicazione, alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 n.396 s.m.i. e nella Legge 267/2000 s.m.i.

ART. 8 IMPEGNI DELL'IMPRESA CONVENZIONATA PER IL “SERVIZIO TIPO”

L'Impresa convenzionata ha lo specifico obbligo di far conoscere ai cittadini l'esistenza del “servizio-tipo” mediante l'esposizione nella propria sede, di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente (cartelli che saranno forniti dall'Ufficio Funebri).

È fatto altresì obbligo all'Impresa di compilare, in duplice copia, la “Dichiarazione di effettuazione del servizio tipo di onoranze funebri” quale risulta dal modello allegato, in tutte le sue parti, nessuna esclusa od eccettuata, controfirmata dal committente.

Una copia sarà rilasciata al cliente e la seconda dovrà essere trasmessa all'Ufficio Funebri entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.

ART. 9 RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le Imprese sostengono direttamente tutti i costi dei servizi previsti nella presente convenzione; si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio.

L'Impresa convenzionata dovrà essere in possesso di polizza assicurativa (R.C.T. e R.C.O.) con copertura non inferiore a un massimale di euro 500.000,00, per sinistro e per anno, a copertura di eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi durante i servizi svolti ai sensi della presente convenzione; la polizza dovrà coprire l'intero periodo della convenzione. Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune di Cuneo.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questa convenzione.

ART. 10 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Impresa Convenzionata è obbligata a fornire al Comune di Cuneo, all'atto della manifestazione di interesse alla stipula della presente convenzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, oltre all'indicazione dell'idoneità tecnico professionale della propria impresa secondo quanto stabilito dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

L'Impresa Convenzionata è obbligata ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori del decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili al servizio oggetto della convenzione.

L'Impresa Convenzionata, all'atto della richiesta di manifestazione di interesse, riceverà documentazione (DUVRI) riportante le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro ove si svolge il servizio e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate.

Qualora sia ritenuto opportuno dalle imprese interessate, allo scopo di attuare un primo livello di cooperazione e coordinamento, si procederà all'effettuazione di sopralluogo preventivo, da verbalizzare.

La definizione delle imprese Convenzionate è subordinata alle garanzie offerte in termini di affidabilità e di realizzazione dell'attività in condizioni di massima sicurezza per gli operatori coinvolti (idoneità tecnico professionale).

All'affidatario individuato verrà fatta sottoscrivere apposita convenzione, cui verrà allegato apposito e specifico DUVRI completo di individuazione delle misure adottate per eliminare le interferenze e della stima dei costi della sicurezza.

Prima di dare inizio al servizio, al fine di realizzare la cooperazione e il coordinamento richiesti dalla normativa, dovrà essere effettuato e verbalizzato un sopralluogo preliminare dei siti comunali cimiteriali ove si svolgerà il servizio (fatta salva l'impossibilità di prevedere i siti esterni ai cimiteri comunali verso i quali il servizio dovrà essere esteso), nel quale verranno formalizzati i dettagli esecutivi del servizio e verificate in sede applicativa le misure di prevenzione previste.

L'Impresa Convenzionata è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, su richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Impresa Convenzionata è tenuta a curare il coordinamento di tutte le ditte operanti nel servizio.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) è parte integrante del contratto di convenzione. Le gravi o ripetute violazioni del DUVRI da parte dell'Impresa Convenzionata, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune, con personale proprio, esercita il controllo sull'esecuzione dei trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli altri impegni assunti per Regolamento e/o Convenzione.

A questo fine l'Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, procederà a controlli ed ispezioni all'attrezzatura e all'organizzazione del servizio.

ART. 12 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere dell'Impresa convenzionata per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante all'Impresa medesima, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, l'Amministrazione può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 7 naturali e consecutivi per eventuali giustificazioni, da inviare al Comune via PEC sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Se l'Impresa convenzionata non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti, a giudizio insindacabile del Dirigente del Settore comprendente i Servizi Funebri, l'Amministrazione potrà con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra € 200,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità del fatto, oltre al risarcimento delle spese eventualmente sostenute dal Comune per sostituire l'impresa convenzionata che non abbia prestato il servizio richiesto.

Alla seconda inosservanza da parte dell'Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contrattuali, dichiarati tutti essenziali, questa Civica Amministrazione potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco la convenzione vigente, fatta salva ogni azione per danni.

Contro la determinazione dirigenziale che dichiara la risoluzione della convenzione, l'Impresa convenzionata potrà appellarsi entro 30 giorni dalla deliberazione medesima alla Commissione arbitrale di cui all'articolo 19.

La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza.

L'Impresa convenzionata sarà tenuta a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle penalità irrogate entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e di mancato inizio della procedura arbitrale, il Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in base all'articolo 19.

ART. 13 MODIFICHE CONTRATTUALI

Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d'accordo con le Imprese o, in caso di disaccordo, osservata la procedura arbitrale di cui all'art.18, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione sia per migliorare il servizio.

ART. 14 TARIFFE

I corrispettivi dovuti dai privati per i servizi di trasporto e di onoranze funebri, compresi quelli riguardanti il "servizio tipo", indicati nell'articolo 2 della presente convenzione, sono quelli indicati nella "Tabella 1" allegata alla presente.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'impresa convenzionata per il servizio di rimozione e il trasporto di salme, parti di cadaveri o resti dal luogo del decesso o del rinvenimento ad altra sede, previa autorizzazione della competente pubblica Autorità, che dovrà essere fatturato dall'impresa al Comune, è il seguente:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO PER INTERVENTO
Servizio feriale diurno	€ 210,00
Servizio feriale notturno	€ 300,00
Servizio festivo diurno	€ 350,00
Servizio festivo notturno	€ 400,00

Per orario diurno si intende il servizio svolto tra le ore 06.00 e le ore 22.00, per orario notturno si intende il servizio svolto tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Per l'individuazione della tipologia di intervento (diurno/notturno) farà fede l'orario di attivazione del servizio, corrispondente alla chiamata al Tecnico Reperibile del Comune di Cuneo.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'impresa convenzionata per il servizio di trasporto dei prodotti abortivi, in qualsiasi Cimitero Comunale, sarà pari a € 60,00 ad intervento.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'impresa convenzionata per i funerali per persone in condizione di accertata indigenza o appartenente a famiglia bisognosa o in completa e accertata assenza di eredi/parenti sarà ridotto del 10% rispetto ai prezzi indicati nell'allegata tabella servizi di onoranze funebri.

La tariffa per il trasporto del cadavere presso impianto crematorio indicato dal Comune di Cuneo con distanza stradale indicativa da 50 a 120 km con ritorno delle ceneri al cimitero urbano in urna secondo quanto previsto dalle attuali normative vigenti per successiva inumazione o tumulazione in cinerario è di € 300,00;

I corrispettivi si intendono al netto dell'Iva in misura di legge, laddove dovuta.

I corrispettivi di cui al presente articolo, compreso il costo del funerale per i cittadini residenti, in condizioni di accertata indigenza al momento del decesso, di cui all'articolo 3 della presente convenzione o in completa e accertata assenza di eredi/parenti, sono suscettibili, a partire dal secondo anno di convenzionamento, alla revisione annua in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI relativo ai "prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati" intervenuta tra i mesi di gennaio e dicembre dell'anno precedente la revisione e reperibili sul sito <https://rivaluta.istat.it>.

Le imprese convenzionate dovranno pertanto provvedere, ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione, ad esporre, nella propria sede, appositi cartelli indicanti il tariffario vigente, aggiornati in base agli adeguamenti di cui sopra.

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi resi sarà effettuato dal Comune con cadenza trimestrale posticipata (a consuntivo delle prestazioni effettuate nel trimestre) dietro presentazione da parte delle imprese di regolare fattura elettronica, detraendo l'importo delle eventuali penali maturate.

Sarà cura del Comune verificare la conformità delle prestazioni rese e della documentazione prevista nella presente convenzione.

Le fatture dovranno essere indirizzate al Comune e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d'impegno di spesa indicati nella comunicazione annuale di avvio del servizio. Le fatture inoltre dovranno avere indicata quale scadenza la dicitura "30 gg ricevimento fattura".

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta convenzionata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

La ditta convenzionata s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora la ditta convenzionata non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento alla ditta convenzionata e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente convenzione è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 16 CESSIONE DELLA CONVENZIONE

L'Impresa convenzionata non può cedere, neppure in parte, la presente convenzione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena, in difetto, dell'incameramento della cauzione di cui all'articolo 20 e dell'immediata decadenza dalla convenzione, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

ART. 17 RECESSO DALLA CONVENZIONE

l'impresa convenzionata potrà recedere dalla presente convenzione previo preavviso scritto da trasmettere al Comune almeno 90 giorni prima. Il recesso avrà comunque effetto alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 18 CONTROVERSIE

La soluzione delle eventuali controversie relative alla presente convenzione, è deferito ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno in rappresentanza dell'Impresa convenzionata ed il terzo d' accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale Cuneo.

Il Collegio arbitrale giudicherà su tutti i quesiti che verranno ad esso sottoposti secondo equità.

ART. 19 CAUZIONE

A garanzia della perfetta osservanza degli obblighi contrattuali l'Impresa convenzionata costituirà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione di € 2.000,00 (euro duemila/00) mediante fidejussione o polizza fideiussoria o deposito cauzionale su conto corrente indicato dal Comune di Cuneo.

Tale cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Cuneo per tutta la durata della convenzione e verrà restituita all'Impresa alla scadenza della convenzione stessa, previo accertamento da parte dei competenti Uffici comunali che l'Impresa medesima abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali con il Comune concedente.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune a sensi dell'articolo 12 e per qualsiasi altra causa, l'Impresa convenzionata dovrà reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia, con particolare rinvio ricettizio al Regolamento del Servizio Trasporti Funebri, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 26/06/2018.

ART. 21 SPESE RIGUARDANTI IL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione sono ad esclusivo carico delle singole Imprese convenzionate.

ART. 22 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente schema di convenzione i seguenti allegati:

- Tabella servizi di onoranze funebri
- Dichiarazione di Effettuazione del Servizio tipo di Onoranze Funebri (modello)

TABELLA SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI				
RIFERIMENTO, DESCRIZIONE		Misura	Euro	
A.1	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE che si sviluppa interamente nel territorio comunale (tariffa massima)	cad.	330,00	
A.2	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SALMA (tariffa massima)	cad.	450,00	
A.3	DIRITTI PER TRASPORTI DA O PER FUORI COMUNE SENZA CORTEO	cad.	33,00	
A.4.A	FUNERALE TIPO PER INUMAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per inumazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - imbottitura completa; - vestizione del defunto (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento; - allestimento camera ardente con n.2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie.	cad.	1.300,00	
A.4.B	FUNERALE TIPO PER CREMAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per cremazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - imbottitura completa; - vestizione del defunto (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento; - allestimento camera ardente con n.2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie;	cad.	1.400,00	
A.4.C	FUNERALE TIPO PER TUMULAZIONE - cassa/cofano funebre di semplice disegno (liscio) in legno di abete o similare, idoneo per tumulazioni, completo di 4 maniglie metalliche, eventuale simbolo religioso metallico e targhetta con dati anagrafici; - cassa interna in zinco idonea per tumulazioni; - imbottitura completa; - vestizione del defunto (nei casi e termini consentiti dalla normativa vigente) e incassamento; - chiusura ermetica, mediante saldatura, degli elementi della cassa in zinco; - allestimento camera ardente con n.2 candelabri; - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme; - disbrigo di tutte le pratiche amministrative; - organizzazione della cerimonia funebre; - assistenza alle esequie.	cad.	1.600,00	

I prezzi indicati si intendono al netto dell'IVA in misura di legge.

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO TIPO DI ONORANZE FUNEBRI

L'Impresa Onoranze Funebri..... ai sensi dell'articolo 8 della vigente convenzione per la gestione del servizio trasporti funebri e secondo quanto specificato nel tariffario in visione presso:

- L'Ufficio Servizio Funebri del Comune di Cuneo
- Le Sedi delle Ditte convenzionate

DICHIARA

che per il/la Sig. deceduto/a in data è stato richiesto per il giorno il servizio funebre convenzionato del tipo:

A) Funerale per salme destinate ad inumazione per complessivi Euro

B) Funerale per salme destinate a cremazione per complessivi Euro

C) Funerale per salme destinate a tumulazione per complessivi Euro

come specificato all'articolo 2 della vigente convenzione.

Oppure:

D) Onoranze funebri di tipo extra i cui importi non sono contemplati nel tariffario.

IL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
(firma leggibile)

Il sottoscritto conferma la dichiarazione di cui sopra.

Data

IL COMMITTENTE
(firma leggibile)

AVVERTENZA PER L'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI: La presente dichiarazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Funebri a cura dell'Impresa convenzionata al momento del ritiro dell'autorizzazione al trasporto e comunque non oltre il quinto giorno del mese successivo.